



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 975 DEL 08 aprile 2026

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del

OGGETTO: Concessione Assegno di maternità a residenti in Alba ai sensi dell'articolo 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare il Capo VI "Misure in materia di politiche sociali e del lavoro".

Visto il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 ed in particolare il Capo XIII "Sostegno alla maternità e alla paternità".

Visto l'articolo 74 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. che prevede la concessione, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, di un assegno di maternità il cui importo è rivalutato al primo gennaio di ogni anno, in favore delle madri residenti che non beneficiano di indennità di maternità, cittadine italiane, comunitarie e, qualora di Paesi Terzi, titolari di carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286) oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs n. 3/2007).

Vista la circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, che ha esteso il beneficio di cui si tratta ai familiari non comunitari di cittadini comunitari.

Visto il comma 3, art. 13 del DPCM n. 159 del 05/12/2013 con il quale sono state riviste le soglie per l'assegno di maternità riconducendo il limite d'accesso all'indicatore ISEE e non più all'ISE.

Dato atto che le norme prevedono la concessione dei benefici anzidetti da parte dei Comuni di residenza dei richiedenti e la relativa erogazione da parte dell'INPS.

Visti gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia che prevedono la parità di trattamento nell'ambito della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari come ribadito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (Cass. Civ. n.

17966/2011; Trib. Genova, ord. 3 giugno 2009; Trib. Verona, ord. 14 gennaio 2010 n. 745/09; Trib. Tivoli, ord. 15 novembre 2011).

Visti gli Atti della Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art.4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98UE, Direttiva 2004/38/UE) che prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "Diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito della sicurezza sociale, anche se non sono "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE). In particolare, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2011/98, all'art. 12 prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei loro familiari.

Vista l'ordinanza n. 95/2017 della Corte Costituzionale che ha sancito la immediata applicabilità anche in Italia dell'art. 12 della summenzionata Direttiva Europea n. 2011/98.

Viste le sentenze della Corte Costituzionale con cui è stata ribadita l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità nell'accesso alle prestazioni sociali (nn. 222/2013, 40/2011, 187/2010).

Vista la recente ordinanza del Tribunale di Torino, quinta sezione civile, sez. lavoro, del 15 febbraio 2019 (RG 8279/2017), con la quale l'INPS è stato condannato alla corresponsione dell'assegno di maternità alle due ricorrenti cittadine extracomunitarie in possesso di permesso unico lavoro per motivi familiari; inoltre nella ordinanza è stato specificato, tra i requisiti per la concessione del beneficio, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

Visto che l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con nota del 20/01/2015, prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee, relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (ma si ritiene che, per analogia, tali disposizioni siano da essere tenute in considerazione anche per i richiedenti gli assegni di maternità) ha individuato le categorie di cittadini di paesi terzi per i quali vige il divieto di discriminazione e il principio di parità di trattamento in materia sociale:

1) Cittadino titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 L. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE);

2) Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28, ma anche artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004) e Cittadino titolare della protezione sussidiaria (art.27 del D.Lgs. n. 251/2007, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE, art. 28);

3) Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione (art. 19 del D.Lgs 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE art. 24) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 L. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013, Circolare INPS n. 5 del 15/01/2014, art. 12 c.1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs. 40/14);

4) Cittadino titolare della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette;

5) Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE883/2004);

6) Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art.1 Reg. UE 1231/2010);

7) Cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei (le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi hanno rango di norme comunitarie);

8) Cittadino titolare del "permesso unico per lavoro" o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (art. 12, comma 1, lett. e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall'art.1,

comma 1, lettera b) del D.Lgs 40/2014 di attuazione della direttiva). La dicitura “permesso unico per lavoro” introdotta dalla citata Direttiva 2011/98/UE, recepita parzialmente dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 40, è stata specificata con la circolare n. 2460 del 04/04/2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 32 del 9 febbraio 2026, in cui è stabilito che “l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’articolo 74, della legge 26 marzo 2001, n.151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2026, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad Euro 413,10; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari ad Euro 20.668,26”.

Dato atto che il Comune di Alba per la ricezione delle pratiche in oggetto si avvale della collaborazione dell’ACLI Service srl, del Sistema Servizi Piemonte CISL srl e del CAAF CGIL Piemonte e Valle d’Aosta come da convenzione stipulata in data 26/04/2023 Reg. 869/2023, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16/03/2023, ove si prevede la trasmissione mensile al Comune medesimo, da parte dei CAF, delle domande idoneamente istruite.

Vista la comunicazione dell’ACLI Service srl ricevuta dal Comune di Alba al prot. n. 69883 del 24/03/2026, con la quale è stato trasmesso il nominativo della richiedente l’Assegno di maternità, con l’indicazione dell’importo spettante ai fini dell’adozione da parte dell’Ente di apposita determinazione di concessione del contributo.

Visto che gli uffici competenti della Ripartizione Servizi alla Persona hanno provveduto a verificare la residenza e la composizione del nucleo familiare della richiedente, come previsto dal punto 5) della suddetta convenzione, è possibile procedere alla concessione del beneficio in oggetto come risulta dall’Allegato A) alla presente.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 32 del 01/07/2025.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

DETERMINA

- Di concedere l’Assegno di maternità ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., per l’anno 2026, come descritto in premessa, alla beneficiaria individuata nell’elenco “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di inoltrare ad ACLI Service srl copia del presente provvedimento per la trasmissione telematica all’INPS dei dati inerenti la beneficiaria per l’erogazione del relativo Assegno.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Cristina Carmilla

C.C./m.s.

ALLEGATO A – RICHIEDENTE AVENTE DIRITTO

ASSEGNO DI MATERNITÀ ANNO 2026

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	IMPORTO	DATA RICHIESTA
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	€ 2.065,50	20/03/2026